



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER IMPRESE FORNITRICI
DI GAS NATURALE E BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE E PER USO CIVILE
PER APAM ESERCIZIO SPA**

*Identificativo dell'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione
743422369f3f4071ba9e0b35a5d7d8cc - 01*

**REGOLAMENTO CRITERI E NORME
Efficacia dal 13/03/2025 al 12/03/2030**

1. PREMESSA

Apam Esercizio Spa (di seguito per brevità APAM) gestisce, attualmente, sia il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) Urbano di Mantova (Comune di Mantova e Comuni limitrofi) che quello Interurbano che si sviluppa sull'intero territorio del Bacino Interurbano di Mantova e parte del territorio delle province di Brescia, Verona, Parma e Modena.

Per lo svolgimento di detti servizi, Apam utilizza anche autobus urbani ed interurbani con alimentazione a gas metano, il cui numero è destinato negli anni ad aumentare per la progressiva sostituzione dei veicoli a gasolio.

In misura ridotta, APAM utilizza gas metano per uso civili, principalmente per il riscaldamento invernale degli immobili aziendali.

Con Proposta di Delibera n. 8 del 29/11/2024, il Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio Spa ha deliberato di procedere con la pubblicazione di un Sistema di Qualificazione di operatori economici per la fornitura di gas naturale e/o biometano.

2. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 36/2023, APAM istituisce il Sistema di Qualificazione (SQ) di operatori economici (produttori e/o commercianti) per la fornitura di gas metano e/o biometano per autotrazione e per uso civile, suddiviso ai sensi dell'art. 168 comma 4 del Codice, secondo le categorie di cui al successivo art. 3

È ammessa la qualificazione al Sistema **per una o entrambe le categorie.**

L'Avviso integrale di istituzione del sistema di qualificazione in questione è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 13/03/2025.

Il Sistema di Qualificazione è regolato dai seguenti documenti:

- a. Avviso di istituzione di un Sistema di Qualificazione;
- b. "Criteri e Norme di qualificazione" (rappresentati dal presente documento e dai suoi allegati).

In ogni caso le disposizioni di cui al presente disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Sistema di qualificazione è aperto: le imprese possono chiedere di essere qualificate in qualsiasi momento, fermi restando i tempi amministrativi occorrenti all'attivazione delle singole procedure e salvo l'obbligo di invito alle procedure di gara, simultaneo e per iscritto, dei soli candidati che, al momento dell'invito, siano già stati iscritti al sistema o la cui qualificazione sia in fase di valutazione.

L'invito alla prima procedura non sarà diramato prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di spedizione dell'Avviso di istituzione del sistema di qualificazione.

Per quanto non regolato dal presente documento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, e successive modificazioni, in tema di qualificazione e sistemi di qualificazione nell'ambito dei c.d. "settori speciali".

Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Spaggiari.

3. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Oggetto del presente Sistema di qualificazione è la formazione di un elenco di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, che saranno invitati, con le modalità e i criteri stabiliti dalla disciplina vigente e dal presente Sistema, a procedure ristrette o negoziate, che verranno indette da Apam nel corso di validità del Sistema, per la fornitura di:

- **CATEGORIA A - GAS NATURALE** conforme agli standard di qualità definiti dal Codice di Rete, per autotrazione per i mezzi costituenti la propria flotta automobilistica e per usi civili (riscaldamento),
- **CATEGORIA B - BIOMETANO** conforme agli standard di qualità definiti dal Codice di Rete, alle disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, alle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 e alle norme tecniche nazionali applicabili, per autotrazione per i mezzi costituenti la propria flotta automobilistica e per usi civili (riscaldamento).

Apam Esercizio Spa si riserva la facoltà di aggiornare e apportare modifiche al presente documento e ai relativi allegati, anche inserendo nuove Categorie o modificando quelle esistenti, introducendo variazioni ai criteri di qualificazione ed ai requisiti di idoneità necessari per la qualificazione. Eventuali variazioni verranno comunicate a tutte le società qualificate.

Si informa che, in occasione dell'attivazione delle procedure di gara che saranno bandite nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione, Apam Esercizio Spa si riserva la facoltà di espletare dette procedure di acquisto "on-line" attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso Apam Esercizio Spa. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi al presente Sistema di Qualificazione dovranno obbligatoriamente essere iscritte all'albo telematico di Apam Esercizio Spa nella categoria di riferimento (Sistemi di qualificazione – SQ.09 Imprese fornitrici di gas metano e biometano per autotrazione e per usi civili) al fine di ottenere le chiavi d'accesso (email e password) necessarie per partecipare alle gare. E' fatto obbligo ai Soggetti Qualificati di mantenere l'iscrizione all'Albo Fornitori di APAM per l'intero periodo di validità del Sistema di Qualificazione.

Alle gare d'appalto potranno partecipare solo gli operatori, in forma singola o plurima, che alla data dell'indizione della procedura risulteranno già qualificati, secondo le procedure di cui al presente documento.

Resta ferma la facoltà di APAM di procedere all'affidamento in appalto di forniture di gas metano e biometano, ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il presente Sistema di qualificazione in forma aperta avrà efficacia di **5 (cinque) anni**, a decorrere dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, fatta salva la facoltà di APAM di revocare, interrompere in ogni momento o prorogare l'efficacia temporale del Sistema, rendendo nota tale intenzione con le modalità di pubblicità di cui all'art. 162 del Codice.

5. SOGGETTI RICHIEDENTI LA QUALIFICAZIONE

Possono presentare istanza di Qualificazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nel presente documento e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, stabiliti a) negli Stati aderenti all'Unione europea, b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio, oppure c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui alle disposizioni del successivo art. 6, nessuna esclusa od eccettuata.

Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi, si applicano gli articoli 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. **65, co. 2, lett. e), f), g) e h)**, i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

CATEGORIA A) – FORNITURA DI GAS NATURALE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 6.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al successivo art. 6.1, lett. d_1, n. i e n. ii dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati in ragione della quota di partecipazione;
- c) il requisito di capacità tecnico professionale di cui al successivo art. 6.1, lett. d_2 deve essere soddisfatto dagli operatori economici raggruppati o consorziati nel loro complesso.

CATEGORIA B) – FORNITURA DI BIOMETANO

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 6.2, lett. e), f) e g) dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al successivo art. 6.2, lett. h, n. i e n. ii dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati in ragione della quota di partecipazione.

Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. **65, co. 2, lett. b), c) e d)**, i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

CATEGORIA A) - FORNITURA DI GAS NATURALE

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 6.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al successivo art. 6.1, lett. d_1, n. i e n. ii dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori.
- c) il requisito di capacità tecnico professionale di cui al successivo art. 6.1, lett. d_2 è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.

CATEGORIA B) – FORNITURA DI BIOMETANO

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 6.2, lett. e), f) e g) dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- b) i requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui al successivo art. 6.2, lett. h) n. i e n. ii dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori.

La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel presente documento e si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel procedimento di qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 cc.

La Società richiedente deve, inoltre, comunicare il nominativo e il recapito telefonico delle persone di riferimento, da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico procedimento di qualificazione.

6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici, ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, dovranno possedere, per la/e Categoria/ e oggetto dell'istanza, i requisiti di seguito elencati:

6.1 CATEGORIA A – FORNITORI DI GAS NATURALE

(a) Requisiti di ordine generale

Il soggetto richiedente deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n. 36/2023 utilizzando il DGUE ed eventuali dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 allegate al DGUE, il tutto sottoscritto digitalmente e redatto in conformità al modello di formulario, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale dichiarazione deve riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

- (b)** insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

- (c)** non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

(d) Requisiti di ordine speciale

d_1 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 100 comma 3 D. Lgs. 36/2023, i soggetti richiedenti devono dichiarare di:

- i. essere in possesso di iscrizione nel registro CCIAA per le attività pertinente con l'oggetto della Categoria A del Sistema.

Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le

modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui di cui all'allegato II.11, mediante dichiarazione giurata in lingua italiana o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

ii. essere in possesso **dell'autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali**, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011. Pertanto, ai fini della qualificazione a tale categoria è necessario che, alla data di presentazione dell'Istanza, il Richiedente risulti iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "gas naturale" nella colonna "Prodotto" e per un volume annuale, specifico per il gas naturale, pari o superiore a 2.000.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).

d_2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, i soggetti richiedenti devono dichiarare di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, vendite di gas naturale al dettaglio per un volume annuale medio non inferiore a 20.000.000 Smc (ventimilioni/00).

Tenuto conto che il volume annuale di abilitazione riportato nell'elenco aggiornato dei "soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali" è riferito, complessivamente, a diverse tipologie di prodotto (es. biometano, gas naturale, GNL, biogas, bioGNL, etc.), qualora il Richiedente risulti iscritto e autorizzato alla vendita di diverse tipologie di prodotto dovrà indicare, in sede di istanza, il dettaglio dei volumi annuali di abilitazione per le sole tipologie di prodotto oggetto del Sistema di Qualificazione (biometano e gas naturale).

6.2 CATEGORIA B – FORNITORI DI GAS NATURALE

(e) Requisiti di ordine generale

Il soggetto richiedente deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n. 36/2023 utilizzando il DGUE ed eventuali dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 allegate al DGUE, il tutto sottoscritto digitalmente e redatto in conformità al modello di formulario, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 36/2023. **Tale dichiarazione deve riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;**

(f) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

(g) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

(h) Requisiti di ordine speciale

Ai sensi dell'art. 100 comma 3 D. Lgs. 36/2023, i soggetti richiedenti devono dichiarare i requisiti di idoneità professionale di seguito riportati:

i. iscrizione nel registro CCIAA per le attività pertinente con l'oggetto della Categoria A del Sistema.

Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui di cui all'allegato II.11, mediante dichiarazione giurata in lingua italiana o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

ii. autorizzazione alla vendita di biometano ai clienti finali, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011.

Pertanto, ai fini della qualificazione a tale categoria è necessario che, alla data di presentazione dell'Istanza, il Richiedente risulti iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "biometano" nella colonna "Prodotto" e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 2.000.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).

7. AVVALIMENTO

Con riferimento alla **Categoria A)**, l'avvalimento è ammesso esclusivamente per il requisito di cui al precedente art. 6.1 punto, lett. d_2. Il possesso in capo alla impresa ausiliaria, di cui il Richiedente intende avvalersi, deve essere dimostrato mediante la produzione in sede di qualificazione dei seguenti documenti:

1. dichiarazione del Richiedente:

- i. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento degli specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- ii. con cui si impegna a comunicare a Brescia Trasporti le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

2. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- i. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso degli specifici requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;
- ii. con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Brescia Trasporti, a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente;

3. il contratto di avvalimento in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento;

4. una dichiarazione congiunta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria, con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Brescia Trasporti, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse eventualmente sottoscrivere con Apam Esercizio Spa.

Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del Codice deve altresì allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento, della impresa ausiliaria.

Apam verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94-95-98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, ai fini del mantenimento della qualificazione al Sistema.

Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente nel caso in cui questo si avvalga di un'impresa ausiliaria i cui requisiti abbiano già consentito la qualificazione al Sistema di un altro operatore economico.

Con riferimento alla **Categoria B)**, l'avvalimento NON è ammesso per soddisfare i relativi requisiti indicati al precedente art. 6.2.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun soggetto che intende presentare domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione deve poter disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per poter presentare istanza, i soggetti devono aver già effettuato la registrazione alla piattaforma telematica all'indirizzo <http://apam.acquistitelematici.it>, e ottenuto l'abilitazione a uno degli Albi Fornitori della Stazione Appaltante.

Il soggetto istante potrà accedere al portale con le proprie credenziali USERNAME e PASSWORD e visualizzare il dettaglio della procedura di qualificazione, seguente il percorso: ***apam.acquistitelematici.it > sistemi-qualificazione > Richiedi abilitazione.***

I documenti richiesti da APAM dovranno essere redatti in lingua italiana (o inglese) e sottoscritti dal legale rappresentante;

Qualora detta documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, l'istanza di qualificazione ed ogni altro documento prodotto devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana secondo quanto disposto all'art. 168 c. 5 D. Lgs. 36/2023.

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli appositi campi del portale, **in formato PDF**, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura del documento

(a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente non criptati né compressi e, su richiesta della Stazione Appaltante, firmati digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun candidato.

L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

A seguito della conferma dell'invio dell'istanza, il candidato potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione della stessa.

L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale. USERNAME e PASSWORD sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (Username e Password) assegnati; tali obblighi si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente ad APAM l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

9. NORME DISCIPLINANTI LE PROCEDURE TELEMATICHE

Il Gestore del Sistema, DigitalPA Srl, è il soggetto incaricato da APAM alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://apam.acquistitelematici.it>)

APAM non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura da parte dei soggetti istanti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l'operatività e la compatibilità della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i soggetti utilizzano per richiedere l'iscrizione al Sistema di qualificazione.

10. eDGUE

A partire dal 1° gennaio 2024, in linea con quanto disposto dall'art. 91 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023) e in conformità a quanto previsto nel comunicato del Mit del 30 giugno 2023 sul tema, Apam rende disponibile il nuovo strumento eDGUE per la predisposizione del Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale, in conformità con le "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT", pubblicate da Agid il 30 luglio 2021 e aggiornate.

L'eDGUE è un modello auto dichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto.

In concreto, attraverso la funzione eDGUE:

- nella fase di pubblicazione: Apam produrrà una Richiesta di DGUE, chiamata DGUE Request, costituita da un documento elettronico i cui contenuti principali sono la descrizione della Stazione appaltante, le informazioni relative alla procedura, oltre ai criteri di esclusione e selezione stabiliti per la procedura stessa;
- nella fase di presentazione della domanda di iscrizione: l'OE deve presentare una Risposta di DGUE, chiamata DGUE Response, costituita da un documento elettronico i cui contenuti rispondono alle richieste della SA espresse nella DGUE Request; in particolare l'OE deve indicare se soddisfa o meno i criteri di selezione ed esclusione e fornisce le "fonti" informative da cui è possibile ottenere le evidenze per dimostrare che i criteri sono soddisfatti; la DGUE Response viene utilizzata anche per presentare i dati aziendali e la domanda di iscrizione.

Per la compilazione del DGUE Response è necessario collegarsi al sito raggiungibile all'indirizzo <https://espd.eop.bg/>: dopo aver scelto la lingua italiana, si viene indirizzati alla sezione di avvio della procedura di creazione della eDGUE Response, selezionare quindi "Sono un operatore economico" e "Importare un DGUE",

caricare il file xml allegato alla presente procedura e inserire le informazioni richieste dalla SA. Al termine è necessario scaricare il documento in formato xml e pdf da allegare nella busta telematica amministrativa.

11. DOCUMENTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE

Nell'apposita sezione presente nello step di compilazione telematica, dovranno essere inseriti i seguenti documenti da sottoscrivere con firma digitale (esclusivamente mediante la compilazione dei modelli messi a disposizione da APAM, senza variazioni o modifiche):

- a) **Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione**, resa in conformità all'Allegato 1 riportante le Categorie per le quali l'operatore intende qualificarsi, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri necessari del Soggetto Istante;
- b) **Edgure-response** in risposta all'Edgure Request;
- c) **dichiarazione integrativa DGUE** – soggetti art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023(Allegato 2);
- d) **dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio** (Allegato 3);
- e) **[eventuale in caso di iscrizione alla Categoria A – FORNITURA DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE] dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.1** relativa alla categoria A) - GAS NATURALE (Allegato 4), accompagnata dai relativi allegati, nella quale si attesti:
 - di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all'oggetto del Sistema
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da Apam Esercizio Spa.
 - di essere iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "gas naturale" nella colonna "Prodotto" e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 2.000.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).
A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare documentazione attestante iscrizione all'Elenco con l'abilitazione alla vendita di gas naturale per il volume annuale specifico dichiarato in sede di istanza, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).
 - aver eseguito nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, vendite di gas naturale al dettaglio per un volume annuale medio non inferiore a 20.000.000 Smc (ventimilioni/00).
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- f) **[eventuale in caso di iscrizione alla Categoria A)- FORNITURA DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE] dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.2** relativa alla Categoria B) – BIOMETANO (Allegato 5), accompagnata dai relativi allegati, nella quale si attesti:
 - di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività pertinenti all'oggetto del Sistema
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da Apam Esercizio Spa.
 - di essere iscritto nell'Elenco aggiornato "dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con indicazione della voce "biometano" nella colonna "Prodotto" e per un volume annuale, specifico per il biometano, pari o superiore a 2.000.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).
A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare documentazione attestante iscrizione all'Elenco con abilitazione alla vendita di biometano per il volume annuale specifico, dichiarato in sede di istanza, pari o superiore a 4.500.000 Smc (coefficiente di conversione (C): 1,000000).
- g) **[eventuale] Dichiarazione istanza di qualificazione in forma associata;**
- h) **[eventuale] Documentazione relativa all'avvalimento;**
- i) **[eventuale] Ulteriore documentazione;**
- j) **Fotocopia del documento di identità** del sottoscrittore della documentazione, in corso di validità e con autocertificazione di conformità all'originale.

12. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Apam Esercizio Spa esaminerà la documentazione ricevuta dai soggetti richiedenti e verificherà la completezza, la regolarità e la veridicità delle informazioni ivi contenute, secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

Prima dell'avvio delle singole procedure ristrette, APAM procede alla qualificazione degli operatori economici istanti, dando successivamente comunicazione dell'esito della qualificazione stessa agli interessati.

L'esito dell'attività di qualificazione, eseguito secondo lo schema dell'Allegato 5 "Scheda di verifica dei requisiti", è comunicato al massimo entro 3 (tre) mesi dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta, completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste ai sensi della Normativa e dopo aver accertato il possesso dei requisiti.

12.1 INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Qualora la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa o sia ritenuta non esauriente, APAM potrà richiedere al Soggetto istante chiarimenti al fine di precisare i contenuti e/o integrare le dichiarazioni rese, nonché di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione.

In tali ipotesi, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti all'ufficio indicato nell'Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione.

La documentazione integrativa trasmessa, sarà valutata ai fini della qualificazione al Sistema.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Apam comporterà l'annullamento del procedimento di qualificazione e il soggetto istante sarà tenuto alla presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

12.2 ESCLUSIONE

Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, APAM informa il Soggetto richiedente dei motivi per i quali l'istanza è stata rigettata.

Sarà respinta altresì l'istanza di Operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti assegnati da APAM, abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali.

In caso di esito negativo, il soggetto istante non potrà presentare nuova domanda di qualificazione prima di 6 (sei) mesi dalla data di emissione dell'atto di diniego della qualificazione.

12.3 SOSPENSIONE

Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia in corso con APAM contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, quest'ultima si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione di sospendere tale procedimento sarà comunicata al Soggetto interessato.

12.4 VARIAZIONI

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare ad APAM immediatamente e comunque entro un termine congruo, stimato in massimo 30 (trenta) giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate, tutte le variazioni dei dati trasmessi - relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia al possesso dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento al sistema - che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione.

Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i Soggetti Qualificati si siano avvalsi ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo, nel caso di Soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al successivo art. 13, e, nel caso di Soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati al soggetto qualificato.

Nell'ipotesi in cui, nelle more del procedimento di qualificazione al Sistema, i Soggetti richiedenti segnalino una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, il termine di cui sopra sarà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui è pervenuta la segnalazione dell'ultima variazione intervenuta.

In tutti i precedenti casi non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla procedura.

12.5 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE - VERIFICHE

Ai fini del mantenimento della qualificazione, APAM si riserva la facoltà di effettuare - durante tutto il periodo

di validità del Sistema di Qualificazione - ogni eventuale ulteriore controllo a campione in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai Soggetti Istanti, anche mediante visite presso la sede delle Società richiedenti, al fine di accertare il reale mantenimento dei requisiti previsti.

Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotto, l'iscrizione al Sistema sarà revocata e l'eventuale contratto stipulato, a seguito di aggiudicazione di procedura di gara, si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex artt. 1353 e seg. Codice civile) per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria, con conseguente incameramento della cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

L'autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso della validità del Sistema di Qualificazione e il possesso dei requisiti al momento della verifica costituiscono un presupposto dell'iscrizione al Sistema; pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche l'iscrizione al Sistema sarà revocata e la cancellazione sarà comunicata per iscritto al soggetto con l'indicazione dei motivi.

13. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE – SOSPENSIONE, MODIFICA DELLE CATEGORIE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha validità dalla data di ricevimento della comunicazione di APAM di accettazione dell'istanza sino alla scadenza della durata del Sistema, come stabilita dal precedente art. 4.

Nel periodo di validità della qualificazione, APAM ha facoltà di procedere alla sospensione temporanea dal Sistema per un periodo di tempo definito discrezionalmente da Apam e/o alla modifica della/e Categoria/e degli operatori economici, qualora sia stato accertato che il Soggetto Qualificato:

- i. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con APAM (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- ii. abbia in corso una vertenza giudiziaria con APAM;
- iii. abbia omesso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei relativi documenti. In tal caso, la sospensione non può, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema.

L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione di una nuova istanza.

Resta inteso che il Soggetto Qualificato, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali APAM si avvalga del Sistema.

APAM ha inoltre facoltà di procedere alla cancellazione, qualora sia accertato che il Soggetto Qualificato:

- i. abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di APAM;
- ii. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- iii. incorra nella terza sospensione, nell'arco dei cinque anni di validità della qualificazione.

Il Soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali APAM si avvalga del Sistema.

Esso, inoltre, non può presentare una nuova istanza di qualificazione:

- prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione disposto ai sensi della lettera ii) del precedente comma;
- prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora questo sia stato disposto ai sensi delle lettere i) e iii) del precedente comma.

Gli atti di sospensione e cancellazione dal Sistema, vengono comunicati al Soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

Il Soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte di APAM di detti atti, apposita istanza a mezzo Posta Elettronica Certificata, con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.

Apam verificherà la documentazione presentata e comunicherà l'esito al Soggetto interessato, confermando o revocando la sospensione e/o cancellazione dal Sistema.

14. ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PROCEDURE D’AFFIDAMENTO

Per l'indizione delle singole procedure ristrette volte all'affidamento di contratti ~~biennali~~ ANNUALI di fornitura di gas metano e/o biometano per autotrazione e per usi civili, di cui al presente Sistema, APAM inviterà tutti i soggetti qualificatisi nella modalità prevista dal presente Regolamento.

In sede di gara potranno presentare offerta riunioni di imprese, consorzi ordinari, G.E.I.E., reti di impresa, tra Soggetti Qualificati.

Nei casi in cui, per le particolari condizioni di mercato, il costituirsi di Soggetti riuniti possa limitare la concorrenza, APAM si riserva la facoltà, con la lettera d'invito, di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di imprese iscritte in forma singola al Sistema.

È comunque vietata, all'operatore economico qualificato, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento sia in forma singola sia in forma associata.

15. PUBBLICITÀ

L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'articolo 162, comma 1 D. Lgs. 36/2023. APAM si riserva la facoltà di ricorrere ad eventuali ulteriori forme di pubblicità per rendere nota l'esistenza del Sistema.

Nello stesso avviso è indicato il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli operatori economici, mediante pubblicazione sul profilo di Committente.

Con le medesime modalità APAM comunica la propria intenzione di revocare il Sistema.

Il materiale documentario necessario per la qualificazione è consultabile e scaricabile dal profilo del Committente.

16. EFFICACIA E DECORRENZE

APAM può utilizzare il Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (TRE) Soggetti.

Tuttavia, qualora il numero dei Soggetti interessati alla qualificazione sia inferiore a tre, APAM, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema purché alla data di avvio della procedura di gara non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta.

17. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

I soggetti istanti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, formulati esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma telematica, nella categoria "Quesiti generici".

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con altre modalità.

Si provvederà a dare risposta scritta ai quesiti a mezzo posta elettronica certificata.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi del **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679** i dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati ai soli fini dell'istituzione e gestione del Sistema di qualificazione e dell'eventuale instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di iscrizione al sistema e di dar corso a rapporti contrattuali.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it. Informativa completa in allegato.

Mantova, 13/03/2025

L'Amministratore Delegato
(ing. Claudio Garatti)

AL/ps.

All.ti:

A. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione

2. Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,

3. Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale,

4. Dichiarazione altri requisiti di qualificazione,

5. Scheda di verifica dei requisiti.